



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO  
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Class.* 34.43.01/8.50.3/2021

*Att.:* //

*Roma* vedi intestazione digitale

*Al* Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e  
VAS  
*va@pec.mite.gov.it*

*Al* Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
Commissione tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

*Oggetto:* [ID\_VIP 7633] SPINAZZOLA (BT) - Progetto di un impianto agri-voltaico, in loc. "Masseria D'Errico", di potenza di picco pari a 36,51 MW e relative opere per la connessione alla RTN, ricadenti anche nei comuni di Montemilone e Venosa (PZ).

**Procedimento** V.I.A. ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006.

**Proponente:** Solar Energy Ventiquattro S.r.l

**Parere tecnico-istruttorio MiC**

*e.p.c. a* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio per le province di Barletta Andria Trani  
e Foggia  
*sabap-fg@pec.cultura.gov.it*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio della Basilicata  
*sabap-bas@pec.cultura.gov.it*

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della DG ABAP

Regione Puglia  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

**VISTO** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".



**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

**VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89” pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

**VISTO** il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTO** quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

**VISTO** il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i





*beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

**VISTO** il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il “*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*” e il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sono rispettivamente ridenominati: “*Ministero della Cultura*” e “*Ministero della Transizione ecologica*”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “*Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.*” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica> );

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette “*Specifiche tecniche*”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, “*Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovrapregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, “*Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici*”, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: [www.dgabap.beniculturali.it](http://www.dgabap.beniculturali.it), sezione “*Normativa*”, paragrafo “*Archivio normativa*”;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “*riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: [ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

PEO: [ss-pnrr@cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@cultura.gov.it)





parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) punto 2) ha escluso l’applicazione dell’art. 10-*bis* della L. 241/1990 per i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D. Lgs 152/2006;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, “il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “competente direttore generale del Ministero della cultura” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

**VISTO** che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;

**VISTO** l’Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n.8 del 13 gennaio 2023;

**VISTO** l’art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

**CONSIDERATO** che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

**VISTO** il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

**PREMESSO** la Società Solar Energy Ventiquattro S.r.l. con nota del 11/11/2021, successivamente perfezionata, ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che l’allora Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. 87167 del 12/07/2022 ha comunicato la procedibilità dell’istanza, la pubblicazione della documentazione e il responsabile del procedimento, e che la documentazione è stata resa disponibile





alla consultazione sul sito web del MiTE;

**CONSIDERATA** la nota con prot.1607 del 18/07/2022 con la quale la Soprintendenza speciale per il PNRR (di seguito SS-PNRR) ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia e il contributo istruttorio ai Servizio II e III della DG ABAP;

**CONSIDERATO** che con nota con prot. n.8582 del 01/08/2022 la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha inviato il proprio parere endoprocedimentale negativo;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 2341 del 10/08/2022 il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP ha formulato il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che l'impianto fotovoltaico, di potenza di picco di 36.517,18 KWp, è previsto nel territorio del comune di SPINAZZOLA (BT) in Località Masseria D'Errico, in Provincia di Barletta-Andria-Trani, ad una quota media di 415 m s.l.m.. La superficie complessiva impiegata per la realizzazione dell'impianto è pari a circa 84 ettari, suddivisa in due campi, denominati Lotto 1 e Lotto 2, ciascuno con propria recinzione. La tecnologia impiantistica prevede l'installazione di moduli fotovoltaici mono-facciali che saranno installati su strutture mobili (tracker) di tipo monoassiale mediante palo infisso nel terreno. Le strutture a tracker avrebbero un'altezza media variabile, in base all'inclinazione dei pannelli, da un minimo di 2,41 m ad un massimo di 4,51 m. L'impianto fotovoltaico sarà connesso in antenna a 150 kV alla sottostazione di trasformazione della RTN 150 kV. Inoltre si prevede un piano agronomico per l'utilizzo a scopi agricoli dell'area. Una recinzione metallica alta 1,8 m circonda i due campi. L'area, dal punto di vista urbanistico, risulta interamente ricadere in Zona E "verde agricolo", impiegata a seminativo semplice;

**CONSIDERATO** che all'area di intervento dell'impianto fotovoltaico sarà associato un impianto agricolo;

**CONSIDERATO** che il progetto in valutazione è composto da:

**a) Un impianto fotovoltaico costituito da:**

- dispositivi ad inseguimento solare del tipo mono-assiale, non integrato, da connettere alla rete (gridconnected) in modalità trifase in media tensione (MT), composto da n. 67.004 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino, di tipo bi-facciali, montati su strutture metalliche (tracker).
- campo fotovoltaico, della potenza FV nominale di complessivi 36,51718 MWp articolato in due lotti,
- cabine elettriche di campo, inverter, una stazione elettrica MT/AT.
- elettrodotto interrato in MT di collegamento tra le cabine elettriche di campo e la stazione elettrica d'utenza. Il cavidotto esterno di connessione del parco fotovoltaico alla stazione di smistamento RTN a 150KV, interamente interrato e avrà una lunghezza complessiva di circa 13 Km, che si sviluppa anche nei comuni di Venosa e Montemilone (PZ) fino alla stazione Terna di trasformazione RTN 380/150 kV;
- cavidotto interno, viabilità interna e perimetrale e recinzione metallica.

**b) Un'attività agrosolare** consistente in una proposta di "miglioramento ambientale e valorizzazione agricola" comprendente:

- semina del trifoglio per 40 Ha
- realizzazione di siepi arbustive con specie mediterranee a filare singolo e doppio (passo 200 cm e 100 cm)
- regimazione idraulica mediante graticciata viva.

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che il "PPTR *persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*" e che le opere in oggetto ricadono nell'Ambito di Paesaggio "Alta Murgia" di cui alla scheda d'ambito 5.6 del PPTR Puglia, Figura territoriale 6.2 "La Fossa Bradanica";

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura





di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, e che l'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che "Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito";

**TENUTO CONTO** che un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

**CONSIDERATO** quanto previsto anche in relazione agli impianti fotovoltaici dallo SCENARIO STRATEGICO SEZ.C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E TERRITORIALE - A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali A.3.3 componenti visivo percettive

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	Normativa d'uso
	Indirizzi	Direttive
3. Valorizzare i paesaggi e le Figure territoriali di lunga durata.	<p><i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);</li> </ul>	<p><i>Gli Enti e i soggetti pubblici, nei programmi di competenza, e i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale</i></p> <p>-impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, <b>impianti tecnologici e di produzione energetica</b>) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;</p>

**TENUTO CONTO** che il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate, disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali, e che l'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaiico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica;

**CONSIDERATO** che la Sentenza del TAR LECCE n. 322 del 10 marzo 2023 ritiene che non vi siano "... elementi normativi o regolamentari per ritenere che gli impianti agri-voltaici (o agro-voltaici), sia pur con il suddetto favor legislativo, non debbano rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali tutelati da norme costituzionali, statali e regionali, anche in base al noto principio in base al quale la legge "tam dixit quam voluit."

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale negativo con le valutazioni di seguito riportate in merito in





riferimento al quadro vincolistico e agli impatti del progetto sul paesaggio;

**CONSIDERATO** che in riferimento al patrimonio culturale nell'area vasta di indagine di 3 km di raggio si riscontra la presenza dei seguenti beni:

Beni culturali

Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, tutelato in forza del DM del 23 dicembre 1983

Basilicata: "Masseria Matinella - Veltri"

Beni paesaggistici


Puglia: art. 142 comma 1 lett.c) Torrente Basentello

Puglia: art. 142 comma 1 lett.g) Aree coperte da boschi

Basilicata: art.142 comma 1 lett.c) Vallone S. Maria, Vallone San Nicola, il Loconcello

**CONSIDERATA** la situazione vincolistica nell'area vasta di indagine individuata dal PPTR della Puglia:

- Componenti idro-geo-morfologiche  
BP – Corsi d'acqua (Torrente Basentello)  
UCP - Versanti  
UCP – Aree soggette a vincolo idrogeologico
- Componenti botanico-vegetazionali  
UCP - Area rispetto da boschi"
- Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica  
Area S.I.C. "Valloni di Spinazzola".
- Componenti culturali e insediative  
UCP – Testimonianze della stratificazione storico-insediativa: Tratturo Melfi-Castellaneta (fascia di rispetto)




*Interferenze con beni segnalati nei Piani paesaggistici Basilicata e Puglia - elaborazione SS-PNRR*

**CONSIDERATO** inoltre, che il cavidotto esterno di connessione dell'impianto è previsto in gran parte lungo il Regio Tratturo Melfi-Castellaneta (SP25 in Puglia e SP77 in Basilicata), come risulta dalla tavola "Inquadramento generale vincoli PPTR", tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004, più una rete di siti storico-culturali all'interno dell'area vasta, interferendo pertanto con il palinsesto storico culturale;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., l'impianto ricade in aree esterne da Aree idonee, in quanto il cavidotto esterno è previsto quasi per intero in corrispondenza del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale; inoltre il campo fotovoltaico n. 2 ricade per intero all'interno del buffer di 500 m dal Tratturo medesimo, mentre il campo fotovoltaico n.1 vi ricade quasi per intero;







**CONSIDERATO** l'impatto complessivo in termini volumetrici dell'intervento previsto su una superficie di circa 84 ettari, ha un'altezza complessiva variabile da oltre 2,41 m ad un massimo di circa 4,51 m, a seconda dell'inclinazione dei moduli, con un impatto sulla qualità del paesaggio di un impianto che vedrebbe una vasta area occupata da un volume virtuale sviluppato per circa 84 ettari e alto fino a 4,51 metri;

**CONSIDERATO** che per la valutazione degli impatti cumulativi gli impianti, come indicato al punto 2 della Determinazione del dirigente servizio ecologia Regione Puglia del 6 giugno 2014, n. 162 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio, pubblicata Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 26.06.2014, *"vanno considerati unitamente alle rispettive opere di connessione. Con riferimento a queste ultime, occorre tener presente che (...) le cabine primarie di trasformazione AT/MT e le stazioni di trasformazione AAT/AT, non essendo peraltro incluse nei piani di sviluppo della RTN in quanto opere di connessione solidali all'impianto, rappresentano un crescente fattore di consumo del suolo, impatto visivo (...). Dette tipologie di opere di connessione, pertanto, devono essere accuratamente analizzate nella valutazione degli impatti cumulativi."*

**CONSIDERATO** che il carico degli impatti cumulativi analizzati e computati secondo i criteri metodologici delineati nella sopra citata determinazione della Regione Puglia, in considerazione dell'altissimo numero di impianti già esistenti, autorizzati o con procedure in fase di istruttoria VIA in corso presenti nell'AVIC (aree vaste ai fini degli impatti cumulativi) da considerare, individuata con raggio di 3 km dal sistema dei lotti di impianto e delle cabine e stazioni di trasformazione, risulta insostenibile con riguardo:

al **Tema I: impatto visivo cumulativo**, per *"l'effetto cumulativo sequenziale derivante dalla percezione dell'impianto proposto assieme ad altri impianti in sequenza temporale dinamica"*;

al **Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario**, in quanto *"il cumulo prodotto dagli impianti presenti nella unità di analisi interferisce con le regole di riproducibilità delle stesse invarianti (come enunciate nella sezione B delle Schede degli Ambiti Paesaggistici del PPTR, interpretazione identitaria e statutaria)"*;

al **Tema V: impatti cumulativi su suolo e sottosuolo**, la ricognizione degli impianti concorrenti alla determinazione degli impatti cumulativi, degli impianti già esistenti e autorizzati e di quelli in avanzata fase di istruttoria VIA che, nel caso specifico sono 3 **impianti fotovoltaici esistenti**.

**CONSIDERATO** quanto di seguito rappresentato nel contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP:

*"...In primo luogo si rileva che la Relazione archeologica, nonostante numerose imprecisioni (ad es. a pag. 12 si dice che le opere ricadono nel territorio del Comune di Minervino e non di Spinazzola mentre a pag. 109*



*l'impianto da realizzare è definito come "eolico" invece che "agri-voltaico"), restituisce un quadro abbastanza preciso dell'alta potenzialità archeologica del territorio in esame.*

*Infatti, come anche ribadito nel parere della Soprintendenza, le opere in progetto si inseriscono in un territorio ricchissimo di testimonianze antiche, note da studi scientifici e da indagini archeologiche preventive effettuate in relazione ad altri progetti: la carta delle presenze archeologiche basata sui dati bibliografici, d'archivio e sulla ricognizione, mostra chiaramente la concentrazione di siti in corrispondenza dell'impianto, siti puntualmente elencati nel parere della Soprintendenza. Tali siti, indiziati da aree di dispersione di materiali, sono in alcuni casi talmente vicini all'area di progetto da rendere elevato il rischio che le opere vadano a intercettare stratigrafie e strutture ancora conservate nel sottosuolo.*

*Al proposito si sottolinea che il progetto dell'impianto prevede che i sostegni dei pannelli vengano infissi (per una profondità di circa 1.70 m) senza opere di scavo a cielo aperto: ciò comporta che un'eventuale interferenza diretta con stratigrafie archeologiche non sarebbe neanche riconosciuta, con conseguente danneggiamento irreversibile dei depositi archeologici.*

*Va inoltre considerata la lunga interferenza diretta con il Tratturo n. 21 "Melfi - Castellaneta" sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, il cui percorso coincide in quest'area con il tracciato della Via Appia: anche in questo caso la progettazione presenta problemi per quanto riguarda i possibili impatti sul patrimonio archeologico, in quanto la tecnica TOC, indicata come risolutiva delle criticità relative al paesaggio, non consente un controllo efficace delle attività e, di conseguenza può essere utilizzata senza rischi solo in contesti per i quali siano note le quote di giacenza dei depositi archeologici.*

*Tutto ciò considerato si concorda con le perplessità manifestate dalla Soprintendenza in relazione alle problematiche archeologiche e, considerato che questa vanno a sommarsi alle ancor più rilevanti criticità di ordine paesaggistico, si conferma il parere negativo espresso nel citato parere 0008582/2022.*

**CONSIDERATO** che per quanto attiene gli aspetti archeologici, l'area dell'impianto fotovoltaico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione), il cavidotto esterno e i relativi lavori per la loro realizzazione, non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, ad eccezione del Tratturo n. 21 "Melfi - Castellaneta" sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, il cui percorso coincide con la Via Appia, e caratterizzato da una estesa interferenza longitudinale con il cavidotto di connessione alla stazione di consegna;

**CONSIDERATO** che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente;

**CONSIDERATA** la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione del Tratturo Melfi-Castellaneta a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;

**CONSIDERATO** che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare dal Neolitico all'Età romana e tardoantica;

**CONSIDERATA** in particolare la contiguità dei due campi fotovoltaici a numerose segnalazioni territoriali, esito di sistematiche ricerche di superficie, di cui si citano, per il campo FV più orientale, le più contigue costituite dai siti nn.:

945 in loc. Santa Lucia – Mass. Rago, insediamento dell'età del Bronzo,

941 in loc. Santa Lucia – Mass. Rago, necropoli della prima età imperiale,

949 in loc. Santa Lucia – Pilone D'Errico, edificio rurale di età tardo antica,

951 in loc. Santa Lucia, fattoria e necropoli della prima età imperiale,

e per quello più occidentale,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it





954 in loc. Valle Oscura – Mass. D’Errico, insediamento rurale di età tardo antica,

957 in loc. Riforma Fondiaria, necropoli della prima età imperiale,

959 in loc. Riforma Fondiaria, insediamento dell’età del Ferro.

**CONSIDERATA** inoltre l’interferenza diretta, lungo il percorso del cavidotto di interconnessione fra i due campi fotovoltaici, con i due edifici rurali di età tardo antica in loc. Valle Oscura – Mass. D’Errico (siti nn. 955-956);

**CONSIDERATO** che i due campi fotovoltaici si attesterebbero lungo il percorso del Regio Tratturo Melfi Castellaneta, pregiudicandone la fruizione paesaggistico-percettiva, in contrasto tra l’altro con l’obiettivo 8: *Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi* del quadro strategico del PPTR, laddove tra gli strumenti indicati per il conseguimento dell’obiettivo, compare anche il seguente punto:

- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l’art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

**VISTO** il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;*

**VISTO** il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l’approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;**

**CONSIDERATO** il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l’allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

**CONSIDERATO** che le *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;*

**CONSIDERATO** che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l’esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall’art. 9, comma 2, della Costituzione, nell’ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio;**

**CONSIDERATO** che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti”;

**CONSIDERATO** che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l’insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso [cfr. pagg 8-9 del § “II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario” della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici"].

**CONSIDERATO** quindi che è necessario verificare e valutare l’incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell’Area Vasta di Indagine e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell’AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del





PPTR;

**CONSIDERATO** che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso* (gli indirizzi e le direttive) dettate per ogni *ambito di paesaggio* interessato;

**RITENUTO** di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP con il suddetto parere endoprocedimentale, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

**CONSIDERATO** che il PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati"* (art.89 delle NTA del PPTR);

**CONSIDERATO** che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale;

**RITENUTO** necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica"* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017);

**VALUTATO** invece che il progetto proposto non tiene conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale*;

**CONSIDERATO** inoltre che il progetto proposto si pone altresì in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR della Puglia che indica l'integrazione degli impianti in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati)" (cfr. Linee guida 4.1.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Sezione B2.1.3);

**VALUTATO** quindi che, in riferimento alle linee guida di cui al punto precedente, la localizzazione dell'impianto in un'area ad alta vocazione agricola come quella in esame risulta essere incompatibile con le istanze di tutela del paesaggio del territorio in esame;

**RITENUTO** utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale*;

**RITENUTO** utile richiamare la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima che stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT);

**CONSIDERATO** che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici;

**CONSIDERATO** inoltre che il recente Rapporto 32-2022 sul Consumo di suolo di SNPA (Sistema



Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, costituito da ISPRA e dalla ARPA regionali) a pagg. 206 e 207, si esprime tra l'altro in questi termini a proposito degli impianti fotovoltaici in Italia: "...**Ipotizzando che sul 4% dei tetti sia già installato un impianto, si può concludere che, sfruttando gli edifici disponibili, ci sarebbe posto per una potenza fotovoltaica compresa fra 70 e 92 GW, un quantitativo sufficiente a coprire l'aumento di energia rinnovabile complessiva previsto dal Piano per la Transizione Ecologica al 2030.**";

**RILEVATO** che tale concetto è perfettamente coerente con la linea sostenuta dagli Uffici del Ministero della cultura nel corso degli ultimi anni, sulla necessità di privilegiare localizzazioni che non vadano nella direzione di ulteriore consumo di suolo agricolo, soprattutto in quei territori dove gli impianti da fonti rinnovabili sono maggiormente concentrati;

**RICHIAMATO** anche l'art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004 che così recita:

*2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, **il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente.***

**CONSIDERATO** che l'utilizzazione a sede di cavidotto per linea elettrica del Tratturo Melfi-Castellaneta, bene culturale sottoposto a tutela in forza del DM del 23 dicembre 1983, determinerebbe una profonda alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche;


**RITENUTO** quindi che il progetto in questione non sia in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di tale bene culturale e non sia compatibile con la tutela archeologica, né con la tutela del paesaggio, per tutte le motivazioni sopra espresse, legate in particolare alla presenza del Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, del quale verrebbe pregiudicata la fruizione paesaggistico-percettiva;

**A conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenze ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le osservazioni pubblicate, questa **Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,**

### ESPRIME PARERE NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Solar Energy Ventiquattro S.r.l. Progetto di un impianto agri-voltaico, nel comune di Spinazzola (BAT) in loc. "Masseria D'Errico", di potenza di picco pari a 36,51 MW e relative opere per la connessione alla RTN anche nei comuni di Venosa e Montemilone (PZ).

**Tanto si comunica all'Autorità competente ai fini dell'applicazione per la procedura in questione delle disposizioni del sopra richiamato art. 26 comma 2 del D. Lgs 42/2004.**

*Il funzionario del Servizio V DG ABAP  
arch. Francesco Eleuteri   
(tel: 0667234831 /email: francesco.eleuteri@cultura.gov.it)*

Il Dirigente del Servizio V  
(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR  
Dott. Luigi LA ROCCA

